

## Legge contro l'attività di propaganda degli esuli politici

Nel 1925 cominciò l'esodo verso piú ospitali paesi, ed in particolare la Francia, di numerosi oppositori del fascismo. L'attività di propaganda svolta da questi esuli politici esasperò fin dall'inizio le gerarchie del regime ed in particolare Mussolini, che tentarono di correre ai ripari con la legge 31 gennaio 1926, n. 108, pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » del 4 febbraio 1926, n. 28.

*Articolo unico.* Oltre che nei casi indicati nell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza si perde dal cittadino, che commetta o concorra a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

La perdita della cittadinanza è pronunciata con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto col ministro per gli affari esteri, sentito il parere di una commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale della pubblica sicurezza, di un direttore generale del ministero degli esteri designato dal ministro per gli affari esteri, e di due magistrati d'appello, designati dal ministro per la giustizia.

Alla perdita della cittadinanza può essere aggiunto, su conforme parere della commissione di cui sopra, il sequestro e nei casi piú gravi la confisca dei beni.

Nel decreto che pronuncia il sequestro è stabilita la durata di esso e la destinazione delle rendite dei beni.

Sull'efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca non ha alcun effetto la cittadinanza straniera posteriormente acquisita dal proprietario dei beni.

La perdita della cittadinanza importa perdita dei titoli, assegni e dignità spettanti all'ex cittadino.

La perdita della cittadinanza pronunciata a termini di questa legge non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge o dei figli dell'ex cittadino.